



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DELL'8 settembre 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal prof. Claudio Franchini, Componenti, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, nel corso della riunione dell'8 settembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 1

DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Silvio **BERLUSCONI** – Presidente Soc. Milan: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;
Soc. **MILAN**: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 3/7/00).

Con provvedimento del 6/7/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Silvio Berlusconi, Presidente della Soc. Milan, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione del Commissario tecnico della Squadra Nazionale, nonché la Soc. Milan per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in generale, che l'on. Berlusconi si sarebbe limitato ad esercitare una legittima facoltà di critica, avente per oggetto le specifiche scelte tecniche adottate dal C.T. della squadra nazionale, senza alcuna intenzione di ledere la dignità e l'immagine professionale. Veniva chiesto conseguentemente il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida sia per il Berlusconi, sia per la Soc. Milan.

E' comparso altresì il rappresentante della Società deferita il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi difensivi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva preliminarmente che non è in contestazione il tenore letterale delle dichiarazioni attribuite all'on. Berlusconi, così come riportate dagli organi di stampa indicati nel capo di incolpazione.

E' indubbio altresì che tali dichiarazioni si inseriscono in un contesto di critica tecnica (oltreché di reazione emotiva) alle scelte tattiche operate dal C.T. della Nazionale in occasione della sfortunata finale del Campionato Europeo, come sostenuto con pregevoli e condivisibili argomentazioni dal difensore degli incolpati.

Ciò però non vale a scriminare e rendere irrilevanti sul piano disciplinare, affermazioni che, lungi dall'esaurirsi in una argomentata, ancorché forte e vivace, censura di specifiche opzioni tattiche, si configurano come inequivoche espressioni di disistima nei riguardi della figura professionale del Commissario Tecnico. Se infatti l'uso del termine "indegno" può effettivamente considerarsi volto a sottolineare pesantemente l'erroneità di una particolare scelta tecnica (onde non si ravvisano al riguardo profili di rilevanza disciplinare), l'espressione "l'intelligenza e l'astuzia o si hanno o non si hanno", coinvolge indubbiamente la complessiva immagine professionale del destinatario, esorbitando dalla lecita censura di singole scelte tecniche o atteggiamenti tattici.

La Commissione prende atto delle precisazioni rese dall'on. Berlusconi a vari organi di informazione circa l'assenza di finalità diffamatorie nelle proprie dichiarazioni, tra l'altro connotate dal particolare clima di forte emotività per la sconfitta della Nazionale; ciò non toglie però che le espressioni adoperate, nel loro tenore letterale e nel contesto espositivo, presentino oggettivamente carattere lesivo della reputazione professionale del Commissario tecnico Zoff, svilito al di sotto del livello di un allenatore dilettante ("anche un dilettante se ne sarebbe accorto").

Alla stregua delle considerazioni svolte si impone l'affermazione di responsabilità disciplinare dell'on. Berlusconi, cui consegue quella diretta della Soc. Milan.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, appare congrua, per entrambe i deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione con diffida sia all'on. Silvio Berlusconi sia alla Soc. Milan.

sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Venezia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. VENEZIA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (per ricorso al TAR per la Lombardia del 9/6/00).

Con provvedimento del 20/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Venezia, per avere, in violazione degli artt. 24 comma 2 dello Statuto e 1 comma 1 del C.G.S., proposto ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso un provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi confronti da questa Commissione Disciplinare. Con lo stesso atto il Procuratore Federale ha deferito la Soc. Venezia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 sia per lo Zamparini, sia per la Soc. Venezia.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che in data 9/6/2000 l'incolpato ha presentato al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia un ricorso per l'annullamento di una decisione di un Organo della giustizia sportiva. Tale comportamento, che concretizza una violazione della clausola compromissoria, è in contrasto con quanto previsto dall'art. 24, comma 2 dello Statuto (cioè da una delle norme fondamentali dell'organizzazione federale) e si configura come illecito disciplinare a norma dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., secondo il quale le persone soggette all'osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della proibità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dello Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della esistenza di precedenti per lo Zamparini, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 sia a Maurizio Zamparini, sia alla Soc. Venezia.

sig. Luciano MOGGI – Direttore Generale Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 20/7/00).

Con provvedimento del 20/7/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Moggi, Direttore Generale della Soc. Juventus, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione federale, nonché la Soc. Juventus per violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che il Moggi non avrebbe fatto alcuna dichiarazione lesiva della reputazione dell'Organizzazione federale; in secondo luogo, che le espressioni non sarebbero state riportate correttamente sulla stampa; infine, che, in ogni caso, le affermazioni attribuite al Moggi dalla stampa, seppur colorite, avrebbero un contenuto del tutto generico e non offensivo. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento sia del Moggi, sia della Soc. Juventus, in considerazione di una dichiarazione liberatoria rilasciata da altro tesserato, che è stata acquisita dallo stesso Procuratore.

E' comparso altresì il rappresentante della Società deferita il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi difensivi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Moggi rese durante una festa organizzata dal Rotary Club di Prato in data 18/7/2000 e riportate dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 20/7/2000 sono censurabili. Affermare che "i poteri forti non volevano che la Juventus vicesse lo scudetto" travalica il lecito diritto di critica, e si risolve in una inequivoca accusa di parzialità nei confronti dell'Organizzazione

federale, insinuando il sospetto che l'esito del campionato di calcio possa essere condizionato da non meglio precisati centri di potere (economico e/o politico).

A nulla vale rilevare che tali dichiarazioni sono state rese in occasione della riunione di una associazione privata (Rotary Club), perché deve considerarsi resa pubblicamente qualsiasi dichiarazione suscettibile di divulgazione al pubblico, come tale destinata ad essere conosciuta da un numero indeterminato di persone. Nel caso specifico, è notorio che il Rotary Club dà pubblicità alle proprie attività (talora anche invitando esponenti dei mezzi di informazione in occasione di dibattiti o convegni di interesse generale), come risulta proprio dalla circostanza che un quotidiano ha riportato un breve resoconto delle dichiarazioni di Moggi, ponendo significativamente tra virgolette quella più rilevante (il riferimento ai "poteri forti").

D'altra parte, di fronte alla pubblicazione di dichiarazioni non veritiere, il Moggi avrebbe dovuto smentire le stesse secondo la speciale procedura prevista dalla legge sulla stampa.

La dichiarazione indirizzata da un tesserato al Procuratore Federale e acquisita agli atti in seguito a produzione da parte degli incolpati non contiene una smentita inequivoca alle dichiarazioni testualmente attribuite al Moggi, come riportate dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport".

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dello Moggi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della genericità ed apoditticità delle espressioni, nonché della limitata risonanza delle stesse, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione con diffida sia a Luciano Moggi sia alla Soc. Juventus.

Soc. CESENA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Cesena-Pistoiese del 18/6/00).

Con provvedimento del 28/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Cesena e la Soc. Pistoiese per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cesena-Pistoiese del 18/6/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella proposta dalla Soc. Cesena si rileva che gli episodi avvenuti dopo il termine della gara si sarebbero in parte realizzati al di fuori dello stadio e che, comunque, non avrebbero determinato danni alle persone. In quella proposta dalla Soc. Pistoiese si rileva che il comportamento dei sostenitori sarebbe stato di scarsa rilevanza, sotto il profilo sia qualitativo, che quantitativo, e che, comunque, la Società avrebbe svolto adeguata attività per la prevenzione dei comportamenti indebiti. Conseguentemente, ambedue le Società chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate previa esclusione - per quanto riguarda il Cesena - dei fatti accaduti fuori dallo stadio e la loro condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 per la Soc. Cesena e di lire 1.000.000 per la Soc. Pistoiese.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri

campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (per quanto riguarda i tifosi della Soc. Cesena, esplosione di un grosso petardo nei pressi di un gruppo di calciatori che procedevano al riscaldamento, lancio ed esplosione di un petardo contro agenti delle Forze dell'ordine, lancio ed esplosione di un petardo contro il portiere della squadra avversaria, senza conseguenze, tentativo di invasione di campo con lancio di oggetti contundenti tra cui pesanti bulloni contro le Forze dell'ordine che erano costrette ad usare candelotti lacrimogeni, abbattimento di un cristallo divisorio utilizzando una panca di ferro, reiterati disordini e violenze al termine della gara nel piazzale e nelle vie adiacenti lo stadio, durante i quali una quindicina di agenti rimaneva ferita e cinque sostenitori venivano fermati; per quanto riguarda i sostenitori della Soc. Pistoiese, lancio in campo di un fumogeno che ritardava la ripresa del giuoco) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Si deve tuttavia dare atto che gli episodi verificatisi fuori dallo stadio non sono sanzionabili alla luce della nuova formulazione dell'art. 6 ter C.G.S., come rilevato dalla difesa dell'incolpata nella propria memoria e recepito dal Procuratore Federale nelle sue conclusioni.

In relazione alla portata dei fatti, che soltanto per il Cesena ha assunto connotati di gravità, e alla esistenza di recidiva specifica per ambedue le Società, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo: Nel determinare l'entità dell'ammenda la Commissione ha già tenuto conto della attuale categoria di appartenenza della Soc. Cesena.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 alla Soc. Cesena e di lire 1.000.000 alla Soc. Pistoiese.

Soc. TERNANA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Ternana-Fermana dell'11/6/00).

Con provvedimento del 28/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Ternana per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori dopo la gara Ternana-Fermana dell'11/6/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Ternana ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, per quanto riguarda l'esposizione di striscioni, essi non avrebbero avuto contenuto violento, poiché non avevano alcun riferimento con la gara, tant'è vero che le stesse forze dell'ordine non avrebbero ritenuto necessario rimuoverli e che, per quanto riguarda il lancio di fumogeni e di petardi, esso sarebbe stato espressione di festa e di giubilo. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento con riferimento all'episodio della esposizione degli striscioni e la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000, con riferimento all'episodio del lancio di fumogeni e dei cori ingiuriosi.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della società deferita, concretizzatosi nel lancio sul terreno di giuoco di cinque fumogeni e in cori ingiuriosi nei confronti delle Forze dell'ordine è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per

l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per quanto attiene alla contestata esposizione di quattro striscioni, la Commissione ritiene, conformemente alle valutazioni formulate dal Procuratore Federale, che tale fatto sia irrilevante ex art. 6 bis n. 2 C.G.S. in quanto le scritte esposte non costituiscono incitamento alla violenza.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 alla Soc. Ternana.

Soc. COSENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Cosenza-Brescia dell'11/6/00).

Con provvedimento del 28/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Cosenza per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori dopo la gara Cosenza-Brescia dell'11/6/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Cosenza ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, l'incompetenza dell'Ufficio Indagini a svolgere la relazione posta alla base del deferimento. In secondo luogo l'incolpata sostiene che i propri tifosi non si sarebbero resi responsabili di fatti violenti e conseguentemente, chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

E' comparso altresì il rappresentante della Società deferita il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi difensivi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (durante la gara, lancio sul campo di sassi, bottiglie ed altri oggetti, provocando tafferugli con le Forze dell'ordine, nel corso dei quali quattro agenti ed un tifoso rimanevano feriti) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive dell'incolpata non possono trovare accoglimento perchè in contrasto con quanto attendibilmente riferito nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, sulla cui inconstabile competenza in materia sarà sufficiente richiamare quanto

sancito dalla Corte Federale con la decisione del 23 novembre 1998, adottata ex art. 16 comma 1 lettera a) C.G.S. Per costante orientamento degli organi di disciplina sportiva la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagine costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata.

In relazione alla portata dei fatti, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Cosenza.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 18 settembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro